



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

n. R.G. 2/2022

Il Giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,  
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da **PARZIALE GIUSEPPINA**, nata a Nola (NA) il 10.06.1961 - Cod. Fisc. PRZGPP61H50F924N ed ivi residente alla Via Polveriera n.120, **FOGLIA PELLEGRINO**, nato a San Paolo Bel sito (NA) il 06.10.1962 - Cod. Fisc. FGLPLG62R06I073H ed ivi residente alla Via Roma 12, e **FOGLIA FABIANA**, nato ad Avellino il 27.10.1992 - Cod. Fisc. FGLFBN92R67A509Z e residente in Nola (NA) alla Via Polveriera 120, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cantelmo del Foro di Santa Maria Capua Vetere;

letto il ricorso introduttivo ed il ricorso così come integrato in data 24/08/2022 all'esito del provvedimento di integrazione disposto in data 28/06/2022;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza ex art. 9 Legge 3/2012 in quanto i debitori hanno la propria residenza in Nola (quanto a Parziale Giuseppina e Foglia Fabiana) e San Paolo Belsito (quanto a Foglia Pellegrino);

- gli istanti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;

- non appare di ostacolo alla proposizione della domanda la circostanza che ad agire non sia un unico debitore ma un intero nucleo familiare (due coniugi e la figlia). Deve, infatti, ritenersi ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio in relazione al nucleo familiare ex art. 7 bis L. 3/2012, in conformità alla giurisprudenza di merito che evidenzia come *“l’istituto di cui all’art. 7 bis della legge n. 3/2012 ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare*



*avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicchè, ricorrendo l'eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio*" (Tribunale Mantova, 31 Maggio 2021; cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Bologna, 24 Dicembre 2021: *"Sebbene la norma si riferisca letteralmente ad altre fattispecie, quali "piano del consumatore" e "accordo di ristrutturazione" dei debiti, è ammissibile l'istanza congiunta di apertura della liquidazione dei patrimoni ex art. 14 ter l. 3/2012, presentata da coniugi (in regime di comunione dei beni) conviventi, membri di unico nucleo familiare e in situazione di sovraindebitamento avente origine in parte comune"*); la proposta unitaria di liquidazione si giustifica in considerazione del fatto che i membri del nucleo familiare, anche nel caso in cui abbiano patrimoni distinti, possono mettere a disposizione della procedura, e quindi dei creditori, un attivo che sia in grado di soddisfare situazioni debitorie differenti che magari nascono da finanziamenti contratti autonomamente per far fronte alle esigenze della famiglia. Il concetto di debitore di cui all'art. 6 L.n.3/2012 può essere interpretato estensivamente in modo da comprendere i componenti della famiglia afflitta da uno stato di sovraindebitamento per rispondere a ragioni di economia processuale oltre che per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori. Sotto un diverso profilo è altrettanto evidente che lo squilibrio finanziario incide sulla famiglia nel suo complesso pur essendosi generato in capo ai singoli membri e, quindi, sarebbe poco coerente con lo spirito della legge sul sovraindebitamento affidare la risoluzione della crisi a piani diversi, proposti dai singoli componenti della famiglia, moltiplicando oltretutto i costi della procedura in danno anche dei creditori. Ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità della proposta, è che nel ricorso congiunto per la liquidazione dei patrimoni siano tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore, di talchè l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio deve essere riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente (e di quelli eventualmente da soddisfare "in comune" con altri condebitori), ma senza poter invece destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell'altro ricorrente (Tribunale Bologna, 24 Dicembre 2021; cfr. altresì Tribunale Verona, 12 Maggio 2021: *"Quando i ricorrenti fanno parte della*



*stessa famiglia (padre e figli) e l'indebitamento ha una origine almeno in parte comune, in applicazione analogica del disposto dell'art. 7 bis legge 3/12 (che, a ben vedere, si riferisce alle diverse procedure del piano del consumatore e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni. In tal caso è necessario tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente in modo che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio sia essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente”);*

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni degli istanti);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012:

l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi dott.ssa Addolorata Cello (nominata, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, dall' Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento OCC

I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Somma Vesuviana) che contiene:



- a) le cause dell'indebitamento;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;
- ritenuto che i proponenti abbiano prodotto documentazione idonea alla compiuta ed esauriente ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5, cfr. relazione OCC);
  - ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
  - ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'ammissione alla procedura di liquidazione;
- visti gli artt. 14 ter e 14 *quinquies* Legge 3/2012;

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **PARZIALE GIUSEPPINA, FOGLIA PELLEGRINO e FOGLIA FABIANA;**

#### **NOMINA**

liquidatore la **dott.ssa Addolorata Cello**, già nominata occ;

#### **DISPONE**

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

#### **ORDINA**

- la pubblicazione del ricorso introduttivo, della relazione dell'occ e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;



- la relativa trascrizione ex art. 14 quinquies comma 2 lettera d) a cura del liquidatore ed a spese degli istanti;
- l'annotazione del presente decreto nel registro delle imprese in caso di svolgimento di attività d'impresa, a cura del liquidatore ed a spese degli istanti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del ricorso introduttivo, della relazione dell'occ e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Nola nonché per la comunicazione del presente decreto ai proponenti **PARZIALE GIUSEPPINA, FOGLIA PELLEGRINO** e **FOGLIA FABIANA** ed al liquidatore **dott.ssa Addolorata Cello**.

Nola, 17/10/2022

Il giudice  
*Dott.ssa Rosa Napolitano*

